

MISURE DI SICUREZZA ANTITERRORISMO. LEGGI SPECIALI E PREVENZIONE DEL TERRORE NEL REGNO UNITO*

Matteo Tondini

“The real threat to the life of the nation, in the sense of a people living in accordance with its traditional laws and political values, comes not from terrorism but from laws such as these”

(Lord Hoffmann)¹

“Tutto il mondo invidia il nostro antiterrorismo, che rende Londra così sicura”

(Ian Blair, capo della polizia di Londra)²

Gli attentati di Londra del 7 luglio 2005 ripropongono all'attenzione del mondo la questione del terrorismo internazionale e la necessità di una risposta da parte degli ordinamenti interni ai singoli Paesi. Al pari di altri fenomeni criminali con profonde radici sociali, nonché suscettibili, per la gravità delle azioni poste in essere, di mettere a repentaglio la fiducia nell'ordinamento costituito e di indebolirne le strutture, il terrorismo è da sempre trattato dal legislatore nazionale a mezzo di legislazioni speciali, inclini a manifestarsi come insieme di norme aventi carattere provvisorio e volutamente sanzionatorio, talvolta evidentemente ispirate a logiche di *prevenzione speciale*³. La legislazione in vigore nel Regno Unito al momento degli attentati del 7 luglio scorso non difetta di alcuno degli elementi visti poc'anzi e, all'opposto, proietta la propria efficacia preventiva e deterrente a mezzo di *misure*

* Versione rivista e corretta della relazione “Legislazione anti-terrorismo. Italia – Regno Unito: un approccio comparatistico”, tenuta presso l'IMT – *Alti Studi Lucca* (dottorato in *Sistemi politici e cambiamento istituzionale*) il 13 giugno 2005.

¹ *Law Lord* della *House of Lords* Britannica. Commento riportato nella sentenza emessa a seguito del giudizio d'appello promosso da alcuni cittadini stranieri avverso il provvedimento di primo grado con cui la *Special Immigration Appeals Commission* (SIAC) aveva confermato la detenzione di tali soggetti a tempo indeterminato, effettuata sulla base dell' *Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001* (ATCSA) (*Judgment A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent)*, 16 December 2004, [2004] UKHL 56, § 97; disponibile su <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldjudgmt/jd041216/a&oth-1.htm>).

² Frase pronunciata dal capo di Scotland Yard nel corso di un talk show alle ore 7:20 del 7 luglio 2005. Poco più di un'ora dopo accadranno i primi tre attentati (cfr. M. Imarisio, *L'altro Blair sulla poltrona che scotta* 11 luglio 2005, p. 6).

³ Nel sistema di *doppio binario*, dove ad una pena inflitta sul presupposto della colpevolezza se ne affianca una fondata sulla sola pericolosità sociale, trovano posto una finalità di *prevenzione generale*, limitata alla pena intesa nel senso tradizionale, ed una di *prevenzione speciale*, affidata invece, nel nostro ordinamento, alle c.d. *misure di sicurezza*. Queste ultime, quali misure dirette a neutralizzare la pericolosità del reo, hanno come scopo l'evitare che il soggetto incorra nella commissione di futuri reati (sul tema cfr. ad es. G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto Penale*, terza ed., Zanichelli, Bologna, 1995, p. 632).

amministrative di sicurezza, sottoposte solo oggi al controllo di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria.

Volendo peraltro procedere per ordine, tracciando un breve quadro storico della legislazione in parola, l'analisi dovrà prendere le mosse dai provvedimenti antiterrorismo varati dal Governo dell'Irlanda del Nord, che diedero origine all'Operazione *Demetrius* del 9 agosto del 1971⁴. Il *Civil Authority (Special Powers) Act*⁵ (risalente peraltro al 1922) prevedeva numerose forme di arresto e detenzione stragiudiziale, anche non espressamente vincolate a limiti temporali definiti⁶. Tra le diverse forme di privazione della libertà personale erano previsti l'arresto senza mandato a scopo di interrogatorio (Regulation 10), e il fermo (operato da membri della polizia, delle Forze armate, o da personale amministrativo su delega del Ministro degli Interni) qualora si ritenesse che il sospettato agisse, avesse intenzione di agire o avesse agito in modo tale da pregiudicare il mantenimento della pace o dell'ordine (Regulation 11). Mentre il primo aveva durata massima fissata in 48 ore, il secondo imponeva la rimessa in libertà nell'arco delle 72 ore successive. In tema di misure di sicurezza custodiali, il *Civil Authority Act* prevedeva inoltre misure di vera e propria detenzione su ordine delle Autorità di polizia (Regulation 11) o di internamento su disposizione del Ministro degli Interni, che andava a raccogliere le raccomandazioni delle Autorità di P.S. (Regulation 12). Per entrambe le fattispecie non era prevista una durata massima, sebbene la prima non eccedesse, nella pratica, i 28 giorni, mentre la seconda potesse addirittura prolungarsi, a mezzo di successive proroghe, per diversi anni.

Ulteriori provvedimenti di legge, precedenti all'attacco contro le *Twin Towers* e il *Pentagono*, dell'11 settembre 2001, furono emanati nel 1974 (*Prevention of Terrorism Act - PTA*)⁷ e nel 2000 (*Terrorism Act 2000*)⁸, a dimostrazione dell'attenzione rivolta al fenomeno da parte del Governo britannico. Il *Terrorism Act 2000*, in particolare, all'art. 1, riportava una definizione di terrorismo internazionale basata sulla previsione di una lista dei beni giuridici tutelati e di comportamenti lesivi (che abbracciava anche il c.d. terrorismo informatico)⁹, fornendo inoltre

⁴ Sul tema cfr. M. Arienti, *Dossier: Irlanda del Nord*, Centro italiano studi per la pace, Trento, marzo 2001, pp. 38 e ss. disponibile su <http://files.studiperlapace.it/docs/irlanda.pdf>. Di sicuro interesse il rapporto stilato per il Ministro dell'Interno britannico sui fatti del 9 agosto 1971: *Report of the enquiry into allegations against the Security Forces of physical brutality in Northern Ireland arising out of events on the 9th August, 1971*, Her Majesty's Stationery Office, London, November 1971, disponibile su <http://cain.ulst.ac.uk/hmso/compton.htm>.

⁵ Testo disponibile su <http://cain.ulst.ac.uk/hmso/spa1922.htm>.

⁶ Per approfondimenti cfr. anche A. De Santis, *Il divieto di tortura e trattamento disumano e degradante nell'ordinamento europeo: il caso della Gran Bretagna*, in *Diritto&Diritti*, novembre 2004, para. 3, disponibile su http://www.diritto.it/articoli/transnazionale/de_santis.html.

⁷ In risposta all'attentato dell'IRA ai due pub di Birmingham il 21 novembre 1974, costati la morte di 21 persone. Il PTA 1974 fu sottoposto a successive modifiche nel 1978, 1984 e 1989 (l'elenco dei poteri speciali di polizia contenuti nell'atto è disponibile su http://encyclopedia.laborlawtalk.com/Prevention_of_Terrorism_Act). Sul tema cfr. T. Bunyan, *The Political Police in Britain*, Quartet, 1977; estratto (pp. 51 - 56) disponibile su: <http://www.statewatch.org/news/2003/jun/23bcivil.htm>.

⁸ Testo disponibile su <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2000/20000011.htm>.

⁹ Il terrorismo veniva definito "The use or threat of action, designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public, made for the purpose of advancing a political, religious or ideological cause, where the action involves serious violence against a person; involves serious damage to

un elenco di organizzazioni aprioristicamente considerate terroristiche¹⁰. L'appartenenza o il supporto fornito a tali organizzazioni costituiva una base giuridica sufficiente per giustificare l'utilizzo di misure di sicurezza nei confronti di un individuo. Nello specifico, venivano censurati comportamenti anche latamente suscettibili di sfociare in vere e proprie fattispecie criminose, quali l'incitamento al terrorismo, l'addestramento all'uso delle armi da fuoco (ivi compresa la fabbricazione di ordigni convenzionali e non) e l'insegnamento o l'apprendimento di tecniche terroristiche, all'estero o in patria. I poteri di polizia venivano parimenti ampliati, potendo le Autorità di P.S. disporre il fermo di persone sospette fino a 48 ore (contro le normali 24), come anche mutare il fermo medesimo in misura di sicurezza custodiale, su provvedimento dell'Autorità giudiziaria, fino ad un massimo di 7 gg., senza diritto ad essere assistiti da un difensore.

A seguito degli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, il parlamento britannico approvò il controverso *Anti-Terrorism, Crime and Security Act 2001* (ATCSA)¹¹. Tale provvedimento di legge conteneva una parte IV (artt. 21 e ss.) espressamente dedicata alle misure di sicurezza detentive disposte su ordine dell'Esecutivo. L'ATCSA pertanto autorizzava la detenzione a tempo indeterminato di *cittadini stranieri* sospettati di attività terroristiche, senza alcun controllo di legittimità da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria. A seguito, i soggetti colpiti da tali misure preventive potevano scegliere di abbandonare il Paese rifugiandosi presso uno Stato estero che acconsentisse a riceverli. La procedura iniziava con l'ordine impartito dal Ministro dell'Interno (*Secretary of State for the Home Department*) che identificava i soggetti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale anche e soprattutto sulla base di rapporti di intelligence, non sottoposti ad alcun controllo circa la provenienza o veridicità. I provvedimenti amministrativi all'origine di tali misure di detenzione extra giudiziaria venivano comunque sottoposti a revisione da parte di una commissione speciale (in origine costituita per i casi di immigrazione clandestina), chiamata *Special Immigration Appeals Commission* (SIAC), già prevista dallo *Special Immigration Appeals Commission Act 1997*, e composta da un Presidente, un giudice dell'*High Court*, e un *Circuit Judge* con una lunga esperienza in casi di immigrazione e rispetto dei diritti umani. Alla decisione della SIAC seguiva un eventuale giudizio d'appello innanzi la *Court of Appeal* su iniziativa di entrambe le parti (condannato e Ministro dell'Interno). L'ATCSA aveva infine carattere di legislazione

property; endangers a person's life, other than that of the person committing the action; creates a serious risk to the health or safety of the public or a section of the public, or is designed seriously to interfere with or seriously to disrupt an electronic system".

¹⁰ Il provvedimento in questione riportava i nominativi di 25 organizzazioni internazionali e 14 nazionali, tutte nord-irlandesi.

¹¹ Testo disponibile su <http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2001/20010024.htm>. Sull'introduzione dell'ATCSA nell'ordinamento interno del Regno Unito cfr. C. Nicholls Q.C., *The UK Anti-Terrorism Crime & Security Act 2001: Too Much...Too Soon*, CHRI News, February 2002, disponibile su http://www.humanrightsinitiative.org/publications/nl/articles/uk/uk_anti_terrorism_crime_security_act_2_001.pdf; E. Woods, *The Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001: Disclosure of Information*, House of Commons Library, Research Paper 02/54, 4 October 2002, disponibile su <http://www.parliament.uk/commons/lib/research/rp2002/rp02-054.pdf>. Sul tema delle modifiche legislative nei vari ordinamenti interni a seguito degli attentati dell'11 settembre 2001 cfr. V. Monetti, *La legislazione antiterrorismo dopo l'11 settembre: il contesto internazionale e l'Italia* in *Questione giustizia* 2002, fasc. 1, pp. 51 - 69.

straordinaria, prevedendo la durata provvisoria delle procedure descritte, che sarebbero comunque cessate entro il 10 novembre 2006.

Sottoposto a dure polemiche provenienti da autorevoli esponenti della dottrina giuridica e della magistratura, come anche dalla società civile, l'ATCSA è stato successivamente sottoposto a revisione a seguito dei rilievi tecnico – giuridici sollevati, in primis, dai parlamentari – consiglieri della Corona britannica¹², poi dalla *House of Lords* nel corso di un giudizio di appello¹³ e infine da un magistrato incaricato appositamente sulla base di un meccanismo di controllo previsto nell'ATCSA stesso¹⁴.

Relativamente al giudizio instaurato innanzi la *House of Lords* le censure individuate riguardavano, nello specifico, la violazione degli artt. 5 e 14 della *Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* (CEDU)¹⁵ e gli artt. 9 e 26 del *Patto sui diritti civili e politici* del 1966¹⁶, in ragione della mancata previsione, da parte dell'ATCSA, di un controllo di legittimità sulle misure detentive da parte dell'Autorità giudiziaria ordinaria, applicate inoltre, in violazione del principio di non discriminazione, solamente nei confronti di cittadini stranieri. Il giudizio in parola ha affrontato tre temi principali, riguardanti a) l'esistenza di uno *stato d'urgenza*, b) il rispetto del criterio di proporzionalità tra le misure intraprese e il contrasto al fenomeno criminale, c) la presunta violazione del principio di non discriminazione. Per ciò che concerne il punto sub. a), si è rilevato come la stessa CEDU contenga una disposizione derogatoria ai principi di riserva di legge¹⁷ e tassatività¹⁸, contenuta

¹² Il *Privy Counsellor Review Committee* (ovvero una delle commissioni del “Consiglio Privato della Corona” – anticamente, *Curia Regis*), composto dai membri anziani del Parlamento britannico, “strongly recommend(ed) that the powers which allow foreign nationals to be detained potentially indefinitely should be replaced as a matter of urgency. New legislation should: a. deal with all terrorism, whatever its origin or the nationality of its suspected perpetrators; and b. not require a derogation from the European Convention on Human Rights” (cfr. *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001 Review: Report*, London, 12 December 2003, disponibile su <http://www.statewatch.org/news/2003/dec/atcsReport.pdf>).

¹³ *Judgment A (FC) and others (FC) (Appellants) v. Secretary of State for the Home Department (Respondent)*, 16 December 2004, [2004] UKHL 56; disponibile su <http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200405/ldjudgmt/jd041216/a&oth-1.htm>. Nel sistema giuridico britannico, la House of Lords assume la veste di supremo giudice d'appello. Al suo interno, infatti, siedono i *Law Lords*, che compongono il supremo collegio giudicante; unico, tra le corti del Regno Unito, a non essere vincolato da alcun precedente giudiziario stabilito da altro giudice. Tale deroga al principio dello *stare decisis* fu precisato nel *Practice Statement* del 1966. Riguardo al giudizio in questione, la sentenza è stata raggiunta con 8 voti a favore ed 1 contrario. La *dissenting opinion* del giudice Lord Walker of Gestingthorpe è contenuta ai paragrafi §§ 191 – 218.

¹⁴ L'art. 28 dell'ACTSA prevedeva infatti il controllo periodico sull'effettività delle misure previste, ad opera di un magistrato di fama, nominato dal Ministro dell'Interno (da ultimo cfr. Lord Carlile of Berriew Q. C., *Anti-terrorism, Crime and Security Act 2001, Part IV, Section 28, Review 2004*, p. 37, disponibile su http://www.homeoffice.gov.uk/docs4/Part_IV_Feb_05.pdf).

¹⁵ Il testo della Convenzione è disponibile su http://www.giustizia.it/pol_internaz/tutela/ce_salv_diritti.htm. Le disposizioni della CEDU sono state attuate nell'ordinamento interno britannico con lo *Human Rights Act* del 1998. Sul tema cfr. S. Maffei, *Human Rights Act 1998: il Regno Unito incorpora la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo nel proprio ordinamento interno*, disponibile su <http://www.maffeistefano.it/hra1998.pdf>.

¹⁶ Il testo dei Patti sui diritti civili e politici è disponibile su <http://www.infoleges.it/NewsLetter/Articoli/Scheda.aspx?IDArticolo=57#>.

¹⁷ Il principio di riserva di legge, derivato del principio di legalità, individua nella legge l'unica e sola fonte in materia penale. Nella sostanza va a garantire i cittadini dagli abusi del potere esecutivo, estromettendo quest'ultimo dall'emanazione di norme penali.

all'art. 15¹, che consente compressioni straordinarie del diritto alla libertà individuale in presenza di uno "stato d'urgenza"¹⁹, laddove la deroga stessa non si ponga in contrasto con altri obblighi internazionali del Paese membro. I *Law Lords*, accertata l'incompatibilità delle misure detentive extragiudiziarie con le disposizioni della CEDU, hanno complessivamente ritenuto la questione della sussistenza di un'emergenza un tema più politico che giuridico. Nel contempo (sub. b)), la Suprema Corte ha affermato che riservare a misure di sicurezza pensate per il contrasto all'immigrazione clandestina il problema della sicurezza interna del Paese ha prodotto l'impossibilità di procedere con le medesime misure contro cittadini britannici, nel contempo favorendo l'uscita dal Paese di immigrati sospetti (ciò che il Commissario Europeo per i Diritti Umani aveva additato come "esportazione del terrorismo"). Tali misure sarebbero state inoltre applicate anche in mancanza di intenti ostili nei confronti del Regno Unito (problema del bene giuridico protetto). In ultimo, l'unica Autorità riconosciuta in grado di poter minimizzare i rischi di compressione del diritto alla libertà individuale veniva individuata dai *Law Lords* nel potere giudiziario, tenuto però dall'ATCSA lontano dal procedimento in parola, senza ragioni sufficienti a motivarne l'esclusione. Per ciò che concerne il punto sub. c), nessun dubbio che l'ATCSA finisse per discriminare i soggetti sulla base della propria cittadinanza e non guardasse in modo paritetico alla sola condotta criminale posta in essere. Del resto lo *Human Rights Act 1998 (Designated Derogation) Order 2001*²⁰, che dichiarava ufficialmente le deroghe dell'ATCSA alla CEDU, riguardava solo l'art. 5 (diritto alla libertà ed alla sicurezza) e non l'art. 14 (divieto di discriminazione), che quindi rimaneva in vigore e ne obbligava il legislatore britannico al rispetto.

Tenuto conto dei rilievi espressi nel giudizio innanzi la *House of Lords*, il legislatore britannico ha da ultimo emanato il *Prevention of Terrorism Act 2005*²¹. Tale atto di legge va a sostituire l'intera parte IV dell'ATCSA, disponendo una nuova categoria di provvedimenti amministrativi, i *control orders*, ovvero una sorta di ampio *genus* contenente le più diverse *species* di misure di sicurezza, la cui determinazione viene rimessa all'apprezzamento delle Autorità competenti. I *control orders* vengono emessi da parte del Ministro dell'Interno allorché non impongano misure detentive o a queste assimilabili sulla base dell'art. 5 della CEDU, ovvero da parte del giudice competente, su richiesta del Ministro dell'Interno, nel caso opposto. L'A.G. ordinaria (l'*High Court*) rimane in ogni caso competente al controllo di legittimità sui

¹⁸ Il principio di tassatività impone la determinatezza della fattispecie penale astratta, ovvero obbliga il legislatore alla formulazione delle norme penali in modo chiaro, preciso ed univoco, al fine di poter circoscrivere entro limiti ben definiti l'attività interpretativa del giudice, garantendo nel contempo i cittadini dagli abusi del potere giudiziario.

¹⁹ Esso afferma: "In caso di guerra o in caso di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione, ogni Alta Parte Contraente può prendere misure in deroga agli obblighi previsti dalla presente Convenzione, nella stretta misura in cui la situazione lo richieda e a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi derivanti dal diritto internazionale". Sul tema cfr. F. De Sanctis, *La deroga del Regno Unito alla Convenzione Europea nell'ottica della giurisprudenza di Strasburgo*, in *Diritto penale e processo*, 2003, fasc. 5, pp. 641 - 646. L'A. delinea il contenuto dell'eccezione di cui all'art. 15 e le sue interpretazioni da parte dei giudici nazionali e della Corte europea dei diritti dell'uomo e dei diritti fondamentali, esponendo a seguito alcune osservazioni sui requisiti da osservarsi, come l'esistenza di un pericolo pubblico che minacci il Paese e il rapporto di stretta necessità delle misure rispetto allo stato d'urgenza.

²⁰ Testo disponibile su <http://www.uk-legislation.hms.gov.uk/si/si2001/20013644.htm>.

²¹ Testo disponibile su <http://www.statewatch.org/news/2005/mar/uk-pta-2005.pdf>.

control orders emessi, secondo un procedimento di revisione in due fasi, la prima delle quali avviene entro 7 gg. dall'emanazione dell'*ordine*, potendo la Corte eventualmente annullare gli ordini emessi, ovvero imporre modifiche.

Il fatto che dal dicembre 2001 al dicembre 2004 vi siano stati solamente 9 casi di individui sottoposti alle misure di cui alla parte IV dell'ATCSA depone a favore di coloro che vedono nelle misure amministrative di sicurezza custodiali una risposta meramente muscolare e poco efficace ad un evento (quello degli attentati dell'11 settembre) tanto inatteso quanto sconvolgente. L'estrema parsimonia con cui le Autorità britanniche hanno fatto ricorso alle norme in parola indicherebbe inoltre la scarsa fiducia delle stesse di fronte a strumenti suscettibili di assolvere solo in senso lato alle finalità di prevenzione cui originariamente preposti. Allo studio del legislatore britannico vi sono peraltro due distinti progetti di legge. Uno riguarda l'obbligatorietà del documento di riconoscimento, l'altro l'abbassamento *ex lege* della quantità di elementi indiziari utili alla formazione della prova per il reato di terrorismo, come anche l'introduzione di una nuova categoria di reato: "atti di preparazione al terrorismo"²². Di fronte ad attentati quali quelli del 7 luglio scorso, è opinione diffusa che l'unico rimedio alle inefficienze del sistema di prevenzione possa rintracciarsi in un inasprimento delle norme penali o riguardanti misure amministrative di sicurezza. Nonostante appaia chiaro come l'efficienza del sistema giudiziario e di polizia in materia non possa prescindere dalla previsione di norme chiare che disciplinino il contrasto al fenomeno terroristico, sembra di poter affermare con una certa prudenza che, talvolta, proprio la specialità della legge fornisce il terreno su cui sorgono derive criminali che lo stesso ordinamento fatica a contenere. Difatti, se fossero confermati i sospetti delle Autorità di P.S. britanniche sul compimento degli attentati alla metropolitana londinese o sull'aiuto fornito agli attentatori, da parte terroristi *homegrown*, britannici di terza generazione, sembrerebbe evidente quanto legislazioni speciali e discriminatorie a nulla siano valse nella prevenzione del terrore.

Di contro, l'atteggiamento responsabile del Primo Ministro britannico a perseguire gli esecutori materiali e i mandanti degli attentati, senza per questo "mutare lo stile di vita"²³ dei cittadini del Regno, misura la distanza con i frequenti moniti all'uso di strumenti repressivi e inutilmente invasivi della libertà individuale, capaci di incidere sull'ordinamento democratico più dei pericoli posti dal terrorismo stesso²⁴. Del resto, finanche la recente esperienza delle guerre balcaniche insegna come il significato della democrazia possa essere messo in seria crisi, qualora questa sia posta al bivio fra cittadinanza e appartenenza etnica, legata ai valori della differenza piuttosto che al loro rifiuto, rapportata all'unicità ovvero alla molteplicità dei fattori di genere o di natura ideologica, culturale, etnica, religiosa che concorrono alla definizione del bene pubblico²⁵. Di tale principio, il diritto britannico sembra essersi fatto portatore con inutile ritardo.

²² Cfr. M. Imarisio, *Servizi di sicurezza sott'accusa: "Inefficienti"*, in *Corriere della Sera*, 9 luglio 2005, p. 9.

²³ Cfr. A. Alticheri, *Blair: "Non daremo tregua agli assassini"*, in *Corriere della Sera*, 12 luglio 2005, p. 5.

²⁴ Sul tema cfr., ad. es., l'opinione espressa dall'ex Ministro dell'Interno Nicola Mancino in un'intervista alla *Stampa* (A. di Robilant, *Mancino. Le leggi speciali sono inutili e pericolose*, in *La Stampa*, 12 luglio 2005, p. 2). Del pari cfr. G. Pisapia, *Terrorismo, meno leggi speciali, più democrazia*, in *Liberazione*, 12 luglio 2005, p. 1.

²⁵ Cfr. S. Bianchini, *La questione jugoslava*, collana *XX secolo*, Giunti - Casterman, Firenze, 1999, p. 185.